



Prot. n. 1846/2020

Ordinanza n.48/2020

Castelmezzano, 19 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori disposizioni di contenimento e prevenzione del rischio sanitario nel comune di Castelmezzano - Chiusura anticipata impianti ed esercizio attrattore turistico "Volo dell'Angelo".

IL SINDACO

PREMESSO che con decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*" è stato modificato il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, disponendo la proroga dell'emergenza epidemiologica da infezione da Covid-19 al 31 gennaio 2020;

PRESO ATTO del DPCM del 18 ottobre 2020;

VALUTATO che:

- a) l'apertura degli attrattori turistici locali ed in particolare del "Volo dell'Angelo", continua a determinare un ingente afflusso di visitatori nel borgo, determinando potenzialmente un aumento del rischio di diffusione dei contagi per lo più collegati all'ingresso nel territorio comunale di cittadini provenienti da altre regioni e altri paesi esteri, il cui ingresso in Italia non risulti ancora limitato, in questa fase di forte espansione della pandemia;
- b) la stagione estiva 2020 si è conclusa, nonostante la grave crisi sanitaria in atto, con risultati molto positivi, in termini di affluenza turistica ed in termini economici, per l'insieme delle attività ricettive e commerciali del territorio comunale;
- d) la curva dei contagi in Italia dimostra che l'aumento della diffusione del virus ha provocato focolai importanti anche sul nostro territorio regionale, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per l'adozione di ulteriori provvedimenti emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

CONDIVISA con il Sindaco del comune di Pietrapertosa e con la SCARL "Volo dell'Angelo" la necessità, in particolare durante questo periodo di impennata dei contagi da infezione da Covid-19, di interrompere, anzi tempo, l'attività dell'attrattore Volo dell'Angelo, la cui conclusione naturale è fissata per l'8 novembre 2020, al fine di scongiurare assembramenti pericolosi o comunque potenzialmente idonei a favorire la diffusione dei contagi, con il rischio di vanificare le misure di protezione adottate ed i risultati sin qui ottenuti;



VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTA la legge n.689/1981 e ss.mm.ii. ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente



ORDINANZA

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

con decorrenza immediata e fino all' 8 novembre 2020 è disposta la chiusura dell'attrattore Volo dell'Angelo.

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la violazione della disposizione del presente provvedimento è punita a norma di legge.

DISPONE

La presente ordinanza è:

- a) notificata all'amministratore unico della SCARL Volo dell'Angelo;
- b) comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74 al Ministro della Salute, alla Prefettura, all' AA.SS.LL.;
- c) pubblicata sul sito istituzionale del comune di Castelmezzano e all'albo pretorio on line;
- d) è comunicata alle locali Forze dell'Ordine e alla Polizie Locale con la raccomandazione di svolgere rigorosi controlli in ordine all'osservanza della stessa e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all'adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini, compresi i residenti, nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio.

Il Sindaco

Dott. Nicola Rocco Valluzzi